

2. Micronidi e Nidi aziendali

Per l'organizzazione degli spazi interni e per il personale dei nidi e dei micronidi, di cui all'articolo 22 del citato regolamento, valgono le disposizioni previste per i nidi d'infanzia. È consentita una minore estensione degli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini ma che, comunque, non può essere inferiore a 5,5 mq per bambino, intesa come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali. Nel caso la struttura disponga di spazi esterni attrezzati, di dimensione pari ad almeno 50 mq e di 30 mq nei centri storici dei centri urbani, gli spazi per i bambini possono essere ridotti a 5,0 mq.